

REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/68 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1968
che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento

(CEE) n. 1740/68 della Commissione, del 31 ottobre 1968, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 1740/68 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. I prelievi previsti nell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, nell'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE e nell'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE sono fissati in conformità della tabella allegata al presente regolamento per il periodo ivi indicato, con riserva di modifiche durante tale periodo.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3400/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 1° 11. 1968, pag. 44.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 1° al 15 gennaio 1969
in u.c./100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Grecia		Paesi terzi
	Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono direttamente trasportati da questo paese nella Comunità	
07.01 N I a)	nihil	0,158	nihil
07.03 A II	nihil	0,158	nihil
15.07 A I a)	0,480	3,999	3,999
15.07 A I b)	0,900	7,073	7,073
15.07 A II	nihil	0,720	0,720
15.17 A I	nihil	0,360	0,360
15.17 A II	nihil	0,576	0,576
23.04 A	nihil	0,058	0,058